



## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 02/2024**

**CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONI TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA, INCOLUMITÀ PUBBLICA, DECORO E RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA.**

**Vista** la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

**Visto** il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**Visto** il D.lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni – CODICE DELLA STRADA;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n.267;

### **PREMESSO**

-che da verifiche degli uffici comunali è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde dei propri fondi sia in ambito urbano che rurale;

- considerato che la presenza di cortili e/o terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, può provocare seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, oltre ad essere potenziale causa di incendi e fenomeni idrogeologici, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

-rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica carrabile e pedonale può essere ostacolata dalle siepi e dai rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale e rappresentando spesso dei rischi per i passanti in caso di improvvisa rottura dei rami;

- rilevata altresì la presenza non autorizzata di: attrezzature varie, fioriere, vasi e altri oggetti posti in centro urbano ed extra urbano che limitano l'ampiezza della carreggiata, arrecando difficoltà alla circolazione e rischio di incidenti;

- ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti in ambito di: rispetto ambientale, sanitario e del codice della strada ;

**Atteso** che è opportuno adottare idonei provvedimenti tesi all'esecuzione di interventi d'urgenza e programmati su tali aree, al fine di salvaguardare la salute pubblica, il rispetto dell'ambiente, la circolazione pedonale, veicolare ed il decoro urbano ed extraurbano;

## **ORDINA**

- ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di aree a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), di procedere agli interventi di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, consistenti in:

- sfalcio dell'erba
- regolazione delle siepi
- taglio di piante e di rami pericolanti
- eventuale rimozione e/o smaltimento dei rifiuti laddove presenti
- rimozione di ingombri dalle carreggiate stradali urbane ed extra urbane.

## **AVVERTE CHE**

in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al TAR;

2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DEMANDA**

- ai Carabinieri e a tutte le Forze di Polizia competenti la vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza;

-all'Area Tecnica di questo Ente:

l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari ad ottemperare a quanto previsto da questa ordinanza, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

### **DISPONE**

di dare deguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e la predisposizione di apposito avviso da inserire nel sito istituzionale dell'Ente e da pubblicizzare nei consueti modi di diffusione.

**IL SINDACO**

Giovanni Daga